

Ordinanza
sulla contrassegnazione delle automobili nuove con l'etichetta
ambientale
(Ordinanza sull'etichetta ambientale, OEA)

del xx.xx. 2009

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 8 capoverso 1 e 16 capoverso 1 della legge del 26 giugno 1998¹
sull'energia (LEne)

e gli articoli 39 capoverso 1 e 40 capoverso 1 della legge federale del 7 ottobre 1983² sulla
protezione dell'ambiente (LPAmb),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina la contrassegnazione delle automobili nuove con l'etichetta ambientale.

Art. 2 Definizioni

¹ Per automobili si intendono i veicoli a motore per il trasporto di persone prodotti in serie con un peso complessivo autorizzato fino a 3500 kg e un massimo di nove posti a sedere, compreso quello del conducente.

² Per tipi di veicoli in vendita si intendono le automobili cui si applica l'approvazione del tipo e che avrebbero potuto essere messe in circolazione per la prima volta al più tardi entro il 31 maggio dell'anno corrente e al più presto a partire dal 1° giugno di due anni addietro. I veicoli per i quali non occorre indicare il consumo energetico non sono considerati tipi di veicoli offerti in vendita.

³ Per veicoli nuovi immatricolati si intendono le automobili cui si applica l'approvazione del tipo e per le quali occorre indicare il consumo energetico che sono state messe in circolazione per la prima volta a partire dal 1° giugno dell'anno precedente e che, a quel momento, non hanno ancora percorso più di 2000 chilometri.

⁴ Per scritti pubblicitari si intendono testi promozionali riportati su giornali, riviste, riviste e prospetti delle case automobilistiche, pubblicazioni di tipo promozionale, volantini, manifesti e altre superfici pubblicitarie nonché in Internet.

¹ RS 730.0

² RS 814.01

Sezione 2: Etichetta ambientale

Art. 3 Obbligo di contrassegnazione

¹ Chi mette in vendita un'automobile nuova deve apporvi un'etichetta ambientale.

² L'etichetta ambientale deve essere apposta in modo ben visibile e leggibile sull'automobile o nelle sue immediate vicinanze al momento della messa in vendita. Deve essere redatta nella lingua ufficiale parlata nella regione dell'offerente.

Art. 4 Contenuto e rappresentazione grafica dell'etichetta ambientale

¹ L'etichetta ambientale deve contenere informazioni relative a:

- a. impatto ambientale (art. 7);
- b. emissioni di CO₂ (art. 8);
- c. consumo energetico (art. 9);
- d. classificazione delle automobili nelle categorie A - G dell'etichetta ambientale (art. 11).

² L'etichetta ambientale deve inoltre contenere informazioni relative a:

- a. marca e tipo di automobile, incluso il numero di approvazione del tipo;
- b. tipo di cambio, numero delle marce o dei rapporti e modalità di cambio;
- c. tipo di vettore energetico necessario;
- d. classificazione secondo la norma Euro;
- e. peso a vuoto secondo l'articolo 7 capoverso 1 dell'ordinanza del 19 giugno 1995³ concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV).

³ Le informazioni riportate dall'etichetta ambientale sono basate sui dati rilevati nell'ambito dell'approvazione del tipo. Per quanto riguarda i dati rilevati deve essere operata in particolare una distinzione fra il tipo di cambio, il numero di marce e di rapporti e le modalità di cambio.

⁴ La rappresentazione grafica dell'etichetta ambientale è disciplinata nell'allegato 5 numero 1.

Art. 5 Informazioni riportate nell'etichetta ambientale usate in elenchi e scritti pubblicitari

¹ Le informazioni di cui agli articoli 7-9 e 11 devono figurare in modo ben leggibile anche nei listini prezzi e negli elenchi dei dati tecnici.

² Negli scritti pubblicitari, le informazioni di cui agli articoli 7-9 e 11 devono figurare in modo chiaramente delimitato e ben leggibile su almeno il 10 per cento della superficie pubblicitaria.

³ RS 741.41

³ I requisiti della rappresentazione grafica delle informazioni sono disciplinati nell'allegato 5 numero 2.

Art. 6 Metodi di misurazione

Il consumo energetico e le emissioni di CO₂ delle automobili devono essere misurati secondo l'articolo 97 capoverso 5 OETV⁴.

Art. 7 Impatto ambientale

¹ L'impatto ambientale deve essere indicato sotto forma di punti di impatto ambientale (PIA). A titolo di paragone deve essere indicata secondo l'allegato 1 numero 3 la media dei PIA di tutti i veicoli nuovi immatricolati nel corso dell'anno precedente.

² I PIA sono calcolati in base ai dati sulle emissioni di inquinanti atmosferici, CO₂ e rumore nonché sull'impatto ambientale causato dalla produzione del carburante consumato.

³ I PIA sono calcolati secondo l'allegato 1.

Art. 8 Emissioni di CO₂

¹ Le emissioni di CO₂ devono essere indicate in grammi per chilometro. A titolo di paragone deve essere indicato secondo l'allegato 2 numero 5 capoverso 1 il valore medio delle emissioni di CO₂ di tutti i veicoli nuovi immatricolati nel corso dell'anno precedente.

² Per le automobili la cui approvazione del tipo è stata rilasciata per miscele di carburanti fossili e biocarburanti o che sono alimentate con tali miscele sull'intero territorio nazionale, le emissioni di CO₂ devono essere indicate separatamente secondo l'origine fossile e biogena in base al rapporto di miscela di cui all'allegato 2 numero 4.

³ Per le automobili a trazione elettrica le cui batterie possono essere ricaricate attraverso la rete elettrica, occorre considerare, oltre alle informazioni relative all'approvazione del tipo, anche le emissioni di CO₂ generate durante la produzione di corrente elettrica. Il calcolo avviene secondo l'allegato 2 numero 2.

Art. 9 Consumo energetico

¹ Il consumo energetico delle automobili deve essere espresso in litri di benzina o benzina equivalente per 100 chilometri e, se il veicolo non è alimentato a benzina, anche nell'unità corrente per 100 chilometri. La conversione in benzina equivalente è disciplinata nell'allegato 2 numero 3.

² A titolo di paragone deve essere indicata la media del consumo energetico, espressa in litri di benzina equivalente per 100 chilometri, di tutti i veicoli nuovi immatricolati nel corso dell'anno precedente secondo l'allegato 2 numero 5 capoverso 2.

⁴ RS 741.41

Art. 10 Efficienza energetica

L'efficienza energetica di un'automobile è determinata con l'ausilio di un coefficiente di valutazione di cui all'allegato 3.

Art. 11 Classificazione delle automobili nelle categorie A - G dell'etichetta ambientale

La classificazione delle automobili nelle categorie A - G dell'etichetta ambientale avviene tenendo conto della loro efficienza energetica e dell'inquinamento ambientale che causano secondo l'allegato 4.

Sezione 3: Esecuzione e informazione**Art. 12 Verifica e adeguamento degli allegati**

¹ Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) verifica periodicamente gli allegati della presente ordinanza e li adegua alle nuove conoscenze scientifiche e tecniche come pure allo sviluppo a livello internazionale.

² Il DATEC determina le categorie A-G dell'etichetta ambientale secondo l'allegato 4 in modo tale che i tipi di veicoli in vendita siano ripartiti equamente fra tutte le categorie.

³ Il DATEC adegua ogni anno, sulla base di tutti i veicoli nuovi immatricolati durante l'anno di calcolo, la media dei valori stabiliti negli allegati per quanto riguarda i PIA, le emissioni di CO₂ e il consumo energetico.

⁴ L'anno di calcolo inizia il 1° giugno dell'anno precedente.

⁵ Il DATEC adegua gli allegati entro il 31 luglio dell'anno in corso e ne decreta l'entrata in vigore al 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 13 Compiti degli Uffici federali

¹ L'Ufficio federale dell'energia (UFE) esegue la presente ordinanza.

² L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) sostiene l'UFE nell'ambito dell'esecuzione del calcolo dei PIA.

³ L'Ufficio federale delle strade (USTRA) sostiene l'UFE nell'ambito del rilevamento dei dati relativi al calcolo della media dei valori dei PIA, delle emissioni di CO₂ e del consumo energetico come pure del coefficiente di valutazione secondo l'allegato 3.

Art. 14 Controllo e verifica

¹ L'UFE e i terzi incaricati sono autorizzati a richiedere i documenti e le informazioni necessari per la verifica della corretta applicazione della presente ordinanza, a prelevare campioni e a eseguire controlli.

² L'UFE può esigere il controllo o il completamento dei dati se sono messe in vendita automobili nuove senza avere presentato entro il termine stabilito o completi i documenti richiesti.

³ Se il controllo o la verifica rivelano una violazione delle prescrizioni della presente ordinanza, l'UFE decide le misure necessarie. Può rendere pubbliche le misure adottate.

Art. 15 Rilevamento di dati e informazione del pubblico

¹ L'UFE rileva ogni anno dati sull'impatto ambientale, sulle emissioni di CO₂ e sul consumo energetico di tutti i veicoli nuovi immatricolati nel corso dell'anno precedente e informa la popolazione al riguardo.

² I Cantoni, i venditori di automobili e gli altri interessati mettono a disposizione i dati e i documenti necessari per l'indagine.

Art. 16 Elaborazione e fornitura di elenchi

¹ L'UFE compila elenchi che contemplano le informazioni di cui all'articolo 4 per tutte le automobili nuove in vendita. In particolare, stila graduatorie secondo i criteri PIA e consumo energetico. Gli elenchi sono compilati analogamente all'allegato II della direttiva 1999/94/CE⁵ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO₂ da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove.

² L'UFE trasmette ai venditori di automobili nuove gli elenchi di cui al capoverso 1. Gli elenchi devono essere esposti nel punto vendita e consegnati gratuitamente su richiesta.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 17 Abrogazione e modifica del diritto vigente

¹ L'allegato 3.6 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998⁵ sull'energia è abrogata.

² L'ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'energia è modificata come segue:

Titolo prima dell'art. 7

Capitolo 3: Impianti e apparecchi

Art. 7 cpv. 1

¹ Gli impianti e gli apparecchi prodotti in serie, figuranti nelle appendici, che consumano notevoli quantità di energia, soggiacciono alla procedura di omologazione energetica.

⁵ GU L12 del 18.1.2000, pagg. 16–23.

⁵ RS 730.01

Art. 9 Valori limite di consumo

¹ I valori limite di consumo degli impianti e degli apparecchi che soggiacciono alla procedura di omologazione energetica secondo l'articolo 7 capoverso 1, come pure i termini dopo la cui scadenza detti valori non devono più essere superati, figurano nell'allegato 2.1 segg.

² Chi costruisce o importa gli impianti e gli apparecchi designati nell'allegato 2.1 segg. presenta periodicamente all'Ufficio federale o al servizio designato dal Dipartimento un rapporto concernente i risultati ottenuti in materia di riduzione del consumo di energia. I risultati sono pubblicati dall'Ufficio federale o dal servizio designato dal Dipartimento.

Art. 11 Titolo e cpv. 1 lett. a

Indicazione del consumo di energia e delle proprietà dell'apparecchio

¹ Chi offre o commercializza impianti e apparecchi che soggiacciono alla procedura di omologazione energetica secondo l'articolo 7 capoverso 1 deve indicarne il consumo di energia. Devono inoltre essere indicati:

- a. *Abrogato*

Art. 21 cpv. 2

² L'Ufficio federale esegue le rimanenti disposizioni della presente ordinanza. Nella misura del possibile, l'esecuzione degli articoli 7–11 è integrata nelle procedure di omologazione e nelle misure richieste per la commercializzazione degli impianti e degli apparecchi. Sono annoverate tra queste ultime segnatamente le disposizioni sulle emissioni di gas di scarico degli impianti.

Art. 28 lett. b n. 1 e 2

È punito secondo l'articolo 28 della legge chiunque, intenzionalmente o per negligenza:

- b. trascura di indicare o indica in modo illecito (art. 11):
 1. nel caso di impianti e apparecchi: il consumo di energia,
 2. *abrogato*

Art. 18 Disposizioni transitorie

¹ Gli offerenti devono contrassegnare, al più tardi a partire dal 1° gennaio 2011, le automobili nuove con l'etichetta ambientale.

² Per i veicoli diesel, l'etichetta ambientale deve contemplare entro il 31 dicembre 2013, oltre alle informazioni di cui all'articolo 4 capoversi 1 e 2, anche informazioni sulla presenza di un filtro antiparticolato.

Art. 19 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2010.

Allegato 1
(art. 7 e art. 12)

Calcolo dei punti di impatto ambientale

1 Principi

¹ Il numero di punti di impatto ambientale (PIA) indica l'impatto ambientale assoluto provocato da un'automobile per chilometro percorso. Il numero complessivo di PIA corrisponde alla somma dei PIA delle emissioni singole.

² Il calcolo dei PIA comprende le emissioni di inquinanti atmosferici (ossidi di azoto NO_x, idrocarburi HC, polveri fini PM, monossido di carbonio CO), le emissioni di anidride carbonica (CO₂), le emissioni foniche come pure l'impatto ambientale provocato dalla produzione del carburante consumato.

³ Per la rappresentazione grafica sull'etichetta ambientale, i valori PIA sono arrotondati per eccesso senza decimali.

2 Calcolo dei PIA

21 Veicoli a benzina

Per le emissioni di cui al numero 1 capoverso 2, i PIA per i veicoli a benzina sono calcolati come segue:

NO _x	Emissioni di NO _x in g/km x 45 PIA/g
HC	Emissioni di HC in g/km x 127 PIA/g
PM	Per i motori a benzina a iniezione diretta fino alla norma Euro 4: si stima un valore forfetario di 0,002g PM/km. Calcolo dei PIA: 0,002 g/km x 0,15 x 150 PIA/g + 0,002 g/km x 0,85 x 17 000 PIA/g Per i motori a benzina a iniezione diretta a partire dalla norma Euro 5: emissioni di PM in g/km x 0,15 x 150 PIA/g + emissioni di PM in g/km x 0,85 x 17 000 PIA/g
CO	Emissioni di CO in g/km x 0,49 PIA/g
CO ₂	Emissioni di CO ₂ in g/km x 0,31 PIA/g
Rumore	10 elevato a (0,099962 x valore dell'esame del tipo in decibel – 6,243371) PIA/km
Produzione di carburante	Consumo di benzina in l/km x 797 PIA/l

22 Veicoli diesel

Per le emissioni di cui al numero 1 capoverso 2, i PIA per i veicoli diesel sono calcolati come segue:

NOx	<i>Vedi veicoli a benzina</i> (n. 21)
HC	Emissioni di HC in g/km x 106 PIA/g
PM (veicolo senza filtro antiparticolato o regolato)	Emissioni di PM in g/km x 0,3 x 150 PIA/g + emissioni di PM in g/km x 0,7 x 17 000 PIA/g
PM (veicolo con filtro antiparticolato o regolato)	Emissioni di PM in g/km x 0,965 x 150 PIA/g + emissioni di PM in g/km x 0,035 x 17 000 PIA/g
CO	<i>Vedi veicoli a benzina</i> (n. 21)
CO ₂	<i>Vedi veicoli a benzina</i> (n. 21)
Rumore	<i>Vedi veicoli a benzina</i> (n. 21)
Produzione di carburante	Consumo di diesel in l/km x 718 PIA/l

23 Veicoli a gas naturale

Per le emissioni di cui al numero 1 capoverso 2, i PIA per i veicoli a gas naturale sono calcolati come segue:

NOx	<i>Vedi veicoli a benzina</i> (n. 21)
HC	Emissioni di HC in g/km x 12 PIA/g
CO	<i>Vedi veicoli a benzina</i> (n. 21)
CO ₂	Emissioni di CO ₂ in g/km x 0,9 x 0,31 PIA/g
Rumore	<i>Vedi veicoli a benzina</i> (n. 21)
Produzione di carburante	Consumo di gas naturale in m ³ /km x 541 PIA/m ³

24 Veicoli ibridi

I PIA per i veicoli ibridi sono calcolati secondo le basi di calcolo per il motore a combustione utilizzato (benzina, diesel, gas naturale), ovvero secondo i numeri 21, 22 o 23.

25 Veicoli elettrici

Per le emissioni di cui al numero 1 capoverso 2, i PIA per i veicoli elettrici sono calcolati come segue:

Rumore	<i>Vedi veicoli a benzina (n. 21)</i>
Produzione di carburante	Consumo di corrente elettrica in kWh/km x 439 PIA/kWh

26 Veicoli bivalenti

Per i veicoli che secondo l'approvazione del tipo possono essere alimentati con vettori energetici differenti in vendita sull'intero territorio nazionale, la valutazione avviene sulla base del vettore energetico che nella valutazione complessiva dell'uso del veicolo e della produzione del carburante presenta il numero di PIA più basso.

3 Media dei PIA

La media dei PIA di tutti i veicoli nuovi immatricolati nel corso dell'anno precedente l'anno di calcolo 2011 è di

Allegato 2
(art. 8, art. 9 e art. 12)

Calcolo delle emissioni di CO₂ e del consumo energetico

1 Veicoli bivalenti

Per i veicoli che secondo l'approvazione del tipo possono essere alimentati con vettori energetici differenti in vendita sull'intero territorio nazionale, l'informazione relativa alle emissioni di CO₂ e il calcolo di benzina equivalente sono effettuati in base al consumo del vettore energetico utilizzato che presenta le emissioni di CO₂ più basse.

2 Emissioni di CO₂ dei veicoli elettrici

Per i veicoli azionati con motore elettrico le cui batterie possono essere ricaricate attraverso la rete elettrica, la media delle emissioni di CO₂ causate dalla produzione di corrente elettrica necessaria al consumo di energia elettrica riportato nell'approvazione del tipo è calcolata come segue:

consumo energetico in kWh/km x 154 g CO₂/kWh.

3 Calcolo di benzina equivalente

¹ Per i veicoli diesel, il benzina equivalente è calcolato come segue:

consumo energetico (diesel) in l/100 km x 1,13.

² Per i veicoli a gas naturale, il benzina equivalente è calcolato come segue:

consumo energetico (gas naturale) in m³/100 km x 1,15 l/m³.

³ Per i veicoli alimentati esclusivamente a energia elettrica il benzina equivalente è calcolato come segue:

consumo energetico in kWh/100 km x 0,11 l/kWh.

⁴ Per i veicoli alimentati con etanolo (E85), il benzina equivalente è calcolato come segue:

consumo energetico (E85) in l/100 km x 0,74.

4 Calcolo della quota di biocarburante del gas naturale

La quota di biocarburante contenuta nella miscela di gas naturale è pari al 10 per cento del volume.

5 Valori medi

¹ La media delle emissioni di CO₂ di tutti i veicoli nuovi immatricolati nel corso dell'anno precedente l'anno di calcolo 2011 è di ... g/km.

² La media del consumo energetico di tutti i veicoli nuovi immatricolati nel corso dell'anno precedente l'anno di calcolo 2011 è di.....l/100 km

Allegato 3
(art. 10 e art. 12)

Calcolo dell'efficienza energetica

1 Principi

¹ Il coefficiente di valutazione è calcolato nella misura del 60 per cento in base al consumo energetico assoluto e per il 40 per cento in base all'efficienza energetica relativa. Il consumo energetico assoluto si riferisce all'energia primaria ed è indicato in benzina equivalente. L'efficienza energetica relativa è il quoziente tra il consumo energetico assoluto e il peso a vuoto.

² Per l'energia primaria il benzina equivalente è calcolato come segue:

- a. per i veicoli diesel: consumo energetico (diesel) in l/100 km x 1,07;
- b. per i veicoli alimentati a gas naturale: consumo energetico (gas naturale) in m³/100 km x 0,96 l/m³;
- c. per i veicoli elettrici: consumo energetico in kWh/100 km x 0,25 l/kWh.

³ Per le automobili che secondo l'approvazione del tipo possono essere alimentate con vettori energetici differenti in vendita sull'intero territorio nazionale, il calcolo dell'efficienza energetica è effettuato sulla base del vettore energetico con il consumo di benzina equivalente di energia primaria più basso.

⁴ Se lo stesso numero di approvazione del tipo e del tipo di cambio comprende più versioni di un modello di un'automobile, l'efficienza energetica viene stabilita sulla base del modello di veicolo con il peso vuoto più alto.

⁵ Il coefficiente di valutazione viene arrotondato per eccesso alla seconda posizione decimale.

2 Coefficiente di valutazione

¹ Il coefficiente di valutazione (BWZ) è calcolato secondo la seguente formula:

$$BWZ_i = (1 - r) \cdot E_i + r \cdot EE_i$$

dove: r: 0,4

E_i : consumo energetico assoluto normalizzato del veicolo in litri di benzina equivalente di energia primaria per 100 chilometri;

EE_i : efficienza energetica relativa normalizzata del veicolo i.

$$E_i' = \frac{E_i - \bar{E}}{\sigma_E}, \text{ dove } \bar{E} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E_i \text{ e } \sigma_E^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (E_i - \bar{E})^2$$

$$EE_i' = \frac{EE_i - \overline{EE}}{\sigma_{EE}}, \text{ dove } EE_i = \frac{E_i}{m_i}, \overline{EE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n EE_i \text{ e}$$

$$\sigma_{EE}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (EE_i - \overline{EE})^2$$

dove: E_i : consumo energetico assoluto normalizzato del veicolo in litri di benzina equivalente di energia primaria per 100 chilometri;
 σ : divergenza standard (livello di diffusione);
 n : numero di modelli di automobili offerti;
 EE_i : efficienza energetica relativa del veicolo i .
 m_i : peso a vuoto del veicolo in kg secondo l'articolo 7 capoverso 1 OETV⁶.

² Sulla base dei dati relativi all'approvazione del tipo di tutti i tipi di veicoli offerti, i parametri di calcolo delle formule nel capoverso 1 sono fissati come segue:

Parametro	Valore
\bar{E}	...
\overline{EE}	...
σ_E	...
σ_{EE}	...

Annexe 4
(art. 11 e 12)

Classificazione delle automobili nelle categorie A-G dell'etichetta ambientale

1 Determinazione delle categorie

¹ La classificazione delle automobili nelle categorie A-G dell'etichetta ambientale avviene sulla base della loro efficienza energetica e del loro impatto ambientale. In tal ambito tutti i tipi di veicoli offerti sono ripartiti equamente fra tutte le categorie.

² I tipi di veicoli sono classificati secondo il criterio di efficienza energetica secondo il loro coefficiente di valutazione e ripartiti equamente in sette settori di efficienza energetica.

³ I tipi di veicoli sono inoltre classificati secondo il criterio dell'impatto ambientale e ripartiti nei sette settori PIA seguenti:

<i>Categoria</i> ¹	<i>Tasso percentuale per calcolare il limite PIA</i> ²
1	20
2	40
3	60
4	70
5	80
6	90
7	100

¹ Il settore 1 comprende i tipi di veicoli migliori dal punto di vista dell'inquinamento ambientale, il settore 7 comprende in vece i peggiori.

² Il tasso percentuale si riferisce alla somma dei tipi di veicoli offerti.

⁴ Il limite di PIA del relativo settore è determinato secondo il valore PIA dell'ultimo tipo di veicoli che figura nel settore. Il valore limite è arrotondato per eccesso alla seconda posizione decimale.

⁵ I tipi di veicoli assegnati a un settore di efficienza energetica che superano il limite di PIA di tale settore, al momento della classificazione nelle categorie dell'etichetta ambientale sono sostituiti dal prossimo tipo di veicoli che in materia di efficienza energetica soddisfa il limite di PIA determinante.

2 Classificazione dei veicoli nelle categorie dell'etichetta ambientale

Le categorie A - G dell'etichetta ambientale sono definite come segue:

Categoria	Coefficiente di valutazione ¹	Valore limite di PIA
A	$\leq \dots$...
B	da $> \dots$ a $\leq \dots$...
C	da $> \dots$ a $\leq \dots$...
D	da $> \dots$ a $\leq \dots$...
E	da $> \dots$ a $\leq \dots$...
F	da $> \dots$ a $\leq \dots$...
G	$> \dots$	nessuno

¹ Il coefficiente di valutazione più elevato della categoria interessata è determinato secondo il coefficiente di valutazione dell'ultimo tipo di veicoli elencato nella graduatoria del settore.

Allegato 5
(art. 4 cpv. 4 e art. 5 cpv. 3)

Requisiti grafici

1 Rappresentazione grafica dell'etichetta ambientale (figure 1 a 4)

¹ L'etichetta ambientale deve essere rappresentata nel formato originale DIN A4 e con il tipo di scrittura Arial.

² La grandezza minima del carattere (corpo) è di:

- a. titolo principale: corpo 25;
- b. titolo intermedio: corpo 13;
- c. marca, tipo: corpo 13;
- d. testo e altre informazioni: corpo 10;
- e. indicazioni: corpo 8.5.

³ Per la rappresentazione delle seguenti informazioni sull'etichetta ambientale sono prescritti i seguenti colori:

- a. testo: nero su bianco o grigio chiaro nonché bianco nelle barre nere, sfondo grigio chiaro;
- b. scale dei PIA, delle emissioni di CO₂ e del consumo energetico: sfumate dal bianco al nero passando per il blu;
- c. frecce dei PIA, delle emissioni di CO₂, del consumo energetico e delle categorie dell'etichetta ambientale: nero;
- d. barre della media di PIA, delle emissioni di CO₂ e del consumo energetico: nero;
- e. categorie A - G: A verde scuro (codice CMYK X0X0); B verde chiaro (codice CMYK 70X0); C verde-giallo (codice CMYK 30X0); D giallo (codice CMYK 00X0); E giallo-arancione (codice CMYK 03X0); F arancione (codice CMYK 07X0); G rosso (codice CMYK 0XX0).

2 Rappresentazione grafica delle informazioni in elenchi e scritti pubblicitari

La rappresentazione delle informazioni relative all'impatto ambientale e agli aspetti energetici delle automobili (art. 7-9 e 11) in elenchi e scritti pubblicitari deve soddisfare i seguenti requisiti:

- a. grandezza minima del carattere: le informazioni di cui all'articolo 4 capoversi 1 e 2 devono essere riportate almeno nella grandezza del testo continuo;
- b. per l'impatto ambientale va utilizzato il seguente testo: «impatto ambientale: x PIA (y PIA: media di tutti i veicoli nuovi venduti)»;
- c. per le emissioni di CO₂ va utilizzato il seguente testo: «emissioni di CO₂: x g/km (y g/km: media di tutti i veicoli nuovi venduti)».

-
- d. per il consumo energetico va utilizzato il seguente testo: «consumo energetico: x l/100km (y l/100km: media di tutti i veicoli nuovi venduti)».
 - e. per le categorie A-G dell'etichetta ambientale va utilizzato il seguente testo: «efficienza energetica e impatto ambientale: categoria X».

Figura 1

Veicoli a benzina




Figura 2

Veicoli diesel




Figura 3

Veicoli che possono essere alimentati con carburanti contenenti quote di biocarburante




Figura 4

Veicoli con valori di consumo e di emissioni elevati

